



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 marzo 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Sandrigo, acquisita al prot. Cdc n. 753 del 9 febbraio 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Chiara Bassolino.

FATTO

Il Sindaco del Comune di Sandrigo ha sottoposto alla Sezione una *“richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. 131/2003”*, concernente la possibilità per l'Ente di aderire a una procedura di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 2 e ss. del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

In particolare, l'Amministrazione ha reso noto che nel 2012 una ditta sita nel comune ha segnalato di aver cagionato un danno ambientale. Dichiarata successivamente fallita, la società non ha posto in essere tutte le dovute attività di bonifica, delle quali si è, dunque, fatto carico il Comune, con costi *“per oltre 1.200.000 euro per la messa in sicurezza del sito contaminato”*.

A seguito del decesso degli amministratori della società, il Comune ha *“indirizzato agli eredi (...) la comunicazione di avvio del procedimento per il recupero delle somme versate per la messa in sicurezza, nonché una comunicazione di aggiornamento delle somme versate (...), oltre ad ingiungere alla società il pagamento dell'importo sostenuto (...)”*. A fronte di tale richiesta, gli eredi, dopo aver rilevato sotto diversi profili l'infondatezza della pretesa del Comune, hanno formulato un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, *“mettendo a disposizione la cifra che dovesse pervenire all'eredità dalla vendita dell'immobile di proprietà della ditta”*. In merito alla descritta vicenda, il Comune ha trasmesso alla Sezione una copiosa documentazione, chiedendo di sapere se *“il Comune possa considerare disponibile il diritto all'integrale rimborso della somma sinora versata”* e *“se possa formare oggetto della negoziazione l'eventuale somma ulteriore necessaria per conseguire la bonifica del bene contaminato”*.

DIRITTO

1. Pregiudiziale all'esame della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, così come previsti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nel caso di specie, risulta integrato il requisito soggettivo con riguardo sia all'ente richiedente sia all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, infatti, dal Comune, ente espressamente indicato dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed è sottoscritta dal Sindaco, dunque,

dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'Ente. La richiesta di parere, inoltre, è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

Sotto il profilo oggettivo, occorre che la Sezione accerti che il quesito concerna la materia della contabilità pubblica, intesa quale *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). Come precisato in numerose pronunce, il concetto di contabilità pubblica rilevante a tal fine *“consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* (SS.RR. Controllo n. 54/CONTR/2010). In particolare, è stato chiarito che, da un lato, in una visione dinamica della nozione, *“la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* e, dall'altro, che alla suddetta definizione della materia di contabilità pubblica non può però essere ricondotta *“qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (SS.RR. Controllo n. 54/CONTR/2010). La Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo hanno, inoltre, precisato che, nell'ambito dell'attività consultiva, la Corte dei conti non può essere immessa *“nei processi decisionali degli enti”* e, pertanto, il quesito, che deve avere rilevanza generale e astratta, non può *“concernere fatti gestionali specifici”*, implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, di fatti già compiuti o di atti e provvedimenti adottati o creare interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altra magistratura (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006; deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG; deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG; SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 27/CONTR/11).

A tal proposito, la Sezione ritiene che l'istanza dell'Ente, avente ad oggetto l'adesione all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita relativa alla vicenda descritta, si ponga in contrasto con tali insegnamenti sia sottendendo, evidentemente, valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e amministrativa di esclusiva competenza dell'Amministrazione

istante, sia potendo creare interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura. Sotto il profilo oggettivo, pertanto, il quesito è da ritenere inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, dichiara inammissibile, nei termini sopra espressi, la richiesta di parere in esame.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Sandrigo e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Il Relatore

Chiara BASSOLINO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2026.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente